

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5921 del 25/10/2024
Oggetto	Rinnovo con variante e cambio titolarità di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo; COMUNE: Valsamoggia (BO), loc. Bazzano; RICHIEDENTE: Azienda Agricola Quartieri Antonella; CODICE PRATICA N. BO01A2984/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6104 del 23/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo con variante e cambio titolarità di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo

COMUNE: Valsamoggia (BO), loc. Bazzano

RICHIEDENTE: Azienda Agricola Quartieri Antonella

CODICE PRATICA N. BO01A2984/06RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti a rilevanza amministrativa;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano

di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo n. PG.2006.1078585 del 27/12/2006, presentata dalla ditta Azienda Agricola Quartieri Antonella CF/P.iva QRTNNL69E60L885Q con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, in via Magazzino n. 1, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo e cambio titolarità della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo tramite 1 pozzo, rilasciata ditta Quartieri Francesco (p.iva 01711681203) con determinazione regionale n. 8080 del 08/06/2006 alla (pratica BO01A2984);

Vista l'istanza assunta al protocollo n. PG.2024.49282 del 14/03/2024 e successive integrazioni PG.2024.58374 del 27/03/2024 e PG.2024.97459 del 28/05/2024 presentate dalla ditta Azienda Agricola Quartieri Antonella CF/P.iva QRTNNL69E60L885Q con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, in via Magazzino n. 1, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto:

- il cambio titolarità da assentire ad Azienda Agricola Quartieri Antonella CF/P.iva QRTNNL69E60L885Q con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, in via Magazzino n. 1, per successione;
- il prelievo dalla pompa n.2 con una porta di 13 l/s e volume massimo annuo di 25.300 mc/annui, ad uso irriguo agricolo per circa 9,400 Ha;
- il prelievo dalla pompa n.1 con una porta di 0,5 l/s e volume massimo annuo di 1.400 mc/annui ad uso domestico per

uso idropotabile e irrigazione aree di pertinenza del fabbricato civile;

Richiamata la determinazione n. 8080 del 08/06/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale è stata assentita alla ditta Quartieri Francesco CF/P.iva 01711681203 con sede legale nel Comune di Valsmoggia (BO), loc. Bazzano, in via Magazzino 1, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite 1 pozzo con profondità di 70 m da p.c., in Comune di Valsamoggia (BO) ad uso irrigazione agricola, con scadenza 31/12/2005 (pratica B001A2984);

Dato atto che in data 02/09/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione preferenziale ai sensi degli artt.li 27, 28, 31 comma 4, art. 38 del R.R. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria prevista dal Titolo IV/II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo è assimilabile all'uso "irriguo agricolo", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001 e "uso domestico" ai sensi dell'art. 93 del T. U. 1775/1933;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 191 in data 19/06/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po acquisito agli atti in data 07/08/2024 con il n. PG.2024.144694 ai sensi dell'art. 9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che valuta, ai sensi della "Direttiva Derivazioni" (Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del proprio Comitato Istituzionale):

- *il corpo idrico in oggetto, codice: 0140ER-DQ1-CL, attualmente inserito nel Piano di Gestione del Distretto del*

Fiume Po - Riesame e aggiornamento del PdGPO, relativo al sessennio 2021-2027 - risulta in stato quantitativo buono;

- ai sensi della Direttiva Derivazioni di questa Autorità, l'impatto della derivazione sul corpo idrico risulta moderato e la derivazione ricade nell'ambito della Repulsione;*

ed esprime per entrambi i pozzi parere in senso positivo con le seguenti prescrizioni:

- la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, al fine del controllo dei volumi effettivamente emunti nell'anno;*
- prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo irriguo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc;*
- nell'atto di concessione dovrà essere prevista la possibilità di revisione prima della scadenza dei volumi annui assentiti qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico interessato dal prelievo;*

Preso atto del parere del Consorzio di Bonifica Burana, acquisito agli atti in data 03/09/2024 con prot. PG.2024.158694, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che ha espresso parere favorevole, in quanto l'area interessata non è assoggettata al contributo consortile irriguo;

Preso atto del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, acquisito agli atti in data 19/06/2024 con prot. PG.2024.112630, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- il prelievo venga esercitato solo nel pieno soddisfacimento di quello ad uso acquedottistico data la breve distanza del prelievo dalle aree di tutela e salvaguardia dei due pozzi ad uso acquedottistico "Magazzino" e "Magazzino2", e vengano mantenuti i quantitativi concessi, così come dichiarati;*
- dato che l'uso irriguo della risorsa avviene per buona parte in zona di rispetto dei due pozzi ad uso acquedottistico "Magazzino" e "Magazzino2", venga rispettato quanto previsto dall'art. 94 - comma 4.c del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come di seguito riportato:*

- 4. [...] In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- [...] c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche [...];

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta per il solo prelievo dalla pompa n.2 con una portata di 13 l/s e volume massimo annuo ridotto a 25.300 per il solo uso "irriguo agricolo", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto

Ritenuto inoltre che il prelievo dalla pompa n.1 con una porta di 0,5 l/s e volume massimo annuo di 1.400 ad uso domestico per uso idropotabile e irrigazione arre di pertinenza della civile abitazione viene stralciato dalla concessione rilasciata nel presente atto, ai sensi dell'art. 93 del T. U. 1775/1933, e il titolare è tenuto a farne apposita comunicazione ad ARPAE compilando per intero la documentazione scaricabile al link:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/utilizzo-acque/comunicazione-utilizzo-acque-pubbliche-uso-domestico>

allegando l'apposita documentazione richiesta;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2023;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo per un importo pari ad **€ 83,00**;
- del canone di concessione per l'anno **2024** per un importo pari ad **€ 120,08**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale pari ad un importo di **€ 198,35**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 18/10/2024 (assunta agli atti al prot. n. PG/2024/189570 del 21/10/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla ditta Azienda Agricola Quartieri Antonella CF/P.iva QRTNNL69E60L885Q con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, in via Magazzino n. 1, il rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo agricolo, rilasciata con determinazione regionale n. 8080 del 08/06/2006 alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 17 l/s e volume massimo di 25.300 mc/annui;
 - a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

- e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) **di approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) **di stabilire** che il **canone annuale** per l'uso "irriguo agricolo", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001, **è fissato in € 120,08 per l'anno 2024**, è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 5) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
 - effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
 - trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.
- 6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli

interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

- 7) di stabilire che la cauzione quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 250,00** corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di **€ 51,65** (riferita al procedimento B001A2984) in ragione degli aggiornamenti del canone dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 198,35**, è stata/o versata/o anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna" ;
- 8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
- 11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibilin;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata Azienda Agricola Quartieri Antonella CF/P.iva QRTNNL69E60L885Q con sede legale nel Comune di Valsamoggia (BO), loc. Bazzano, in via Magazzino n. 1, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nei punti aventi le coordinate geografiche UTM-RER X: 664034, Y: 931840 su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 2, mappale 322 del NCT del Comune di Valsamoggia(BO), in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Panaro - Libero" codice 0140ER-DQ1-CL , ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) le opere di presa sono costituite da 1 pozzo profondo 70 m da p.c. costituito da una colonna di captazione di diametro 315 mm;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **17 l/s** e volume annuo di **25.300 mc**;
- D) la risorsa concessa è utilizzata per l'irrigazione di:
 - a) **3,1483 Ha** coltivati a ciliegio,
 - b) **2,21 Ha** coltivati a pesco,
 - c) **0,1983 Ha** coltivati a susino,
 - d) **1,00652 Ha** coltivati a favino,
 - e) **0,08947 Ha** per orticole a ciclo lungo,
 - f) **1,6112 Ha** coltivati a pero,
 - g) **1,14 Ha** coltivati a vite;
- E) il prelievo è assimilabile all'uso "irriguo agricolo", di cui all'art. 152, commi 1 e 2, lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;

i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione e di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il prelievo deve essere esercitato solo nel pieno soddisfacimento di quello ad uso acquedottistico data la breve distanza del prelievo dalle aree di tutela e salvaguardia dei due pozzi ad uso acquedottistico "Magazzino" e "Magazzino2";

In riferimento all'uso irriguo della risorsa deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 94 - comma 4.c del D.lgs 152/2006 e s.m.i. come di seguito riportato:

4. [...] In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

[...] c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico

piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche [...];

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art. 6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2033.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del R.R. 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente

può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.